SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 62

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 15 dicembre 2009)

INDICE

BERTUZZI: sull'estradizione di Stefano Melloni (4-01603) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 1785

DELLA SETA: sull'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (4-01953) (risp. MARTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)* 1786

DELOGU: sulla possibile chiusura di impianti del polo chimico di Porto Torres in Sardegna (4-01732) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)* 1790

PORETTI, PERDUCA: sul trasferimento di cani attualmente ospitati in canili della Basilicata (4-01717) (risp. MARTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)* 1791

sull'utilizzo della nave Cavour per una campagna pubblicitaria della FIAT (4-2073) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa)* 1796

PORETTI ed altri: sul trasferimento di cani attualmente ospitati in canili della Basilicata (4-01493) (risp. MARTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)* *Pag.* 1798

STIFFONI ed altri: su una truffa ai danni dell'Inps (4-01944) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali)* 1800

VICECONTE ed altri: sulla nomina di un dirigente sanitario in Calabria (4-01746) (risp. FAZIO, *vice ministro del lavoro, salute e politiche sociali)* 1803

VITALI: sulla possibile chiusura di uno stabilimento petrolchimico in Sardegna (4-01977) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)* 1805

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

BERTUZZI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

dopo 15 anni di latitanza in data 31 luglio 2008 è stato arrestato in Spagna ad Antequera, cittadina a 50 chilometri da Malaga, Stefano Melloni, condannato il 21 giugno 2000 dal Tribunale di Ferrara a 18 anni di carcere, ridotti a 10 anni con la sentenza emessa 15 marzo 2003 dalla Corte d'appello di Bologna per aver causato il tracollo finanziario della società di promozione finanziari Patrimonium, con sede a Cento (Ferrara);

Stefano Melloni cagionò un ammanco alla Patrimonium di 130 miliardi di lire ai danni di oltre 1800 risparmiatori che avevano affidato la gestione dei loro risparmi a Melloni e che ancora oggi attendono giustizia e risposte sulle possibilità di recupero del loro denaro;

la latitanza di Melloni durò dal 1993 al 1996, quando, dopo una prima cattura a Malaga, in attesa dell'estradizione, riuscì a scappare una seconda volta, e dal 1996 fino al luglio 2008, quando venne arrestato per la seconda volta;

l'operazione di arresto è stata resa possibile, nel luglio 2008, grazie all'efficace azione investigativa dei Carabinieri di Cento, coordinati dalla Procura di Ferrara;

Stefano Melloni presentò però nell'agosto 2008 opposizione all'estradizione, e venne così bloccato il suo rimpatrio proprio qualche attimo prima che salisse sull'aereo diretto in Italia;

ad oggi non risulta tuttavia che il Tribunale costituzionale spagnolo si sia ancora pronunciato sulla questione e, a quanto risulta all'interrogante, Melloni vive ancora a Malaga sotto forma di sorvegliato speciale, con il solo obbligo di firma,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare con il Governo spagnolo al fine di chiarire sia l'attuale *status* giuridico del cittadino italiano Melloni che i tempi relativi alla procedura di estradizione.

(4-01603)

(10 giugno 2009)

Risposta. – Il signor Stefano Melloni è stato condannato dalla Corte d'appello di Bologna a dieci anni di reclusione per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta.

La sentenza, emessa il 14 marzo 2003, è passata in giudicato il 4 giugno 2004.

Successivamente, la Procura generale di Bologna ha emesso il corrispondente ordine di esecuzione e lo ha trasmesso al Ministero della giustizia, affinché lo stesso provvedesse nei termini di sua competenza. Il Dipartimento per gli affari di giustizia « Direzione generale della giustizia penale, infatti, acquisita la documentazione in questione, ha provveduto ad aggiornare le ricerche del Melloni, in precedenza già avviate in campo internazionale, sulla base del titolo cautelare emesso. Il 31 luglio 2008, il signor Stefano Melloni è stato arrestato in Spagna nei pressi di Antequera (Malaga), per conto dell'autorità giudiziaria italiana.

La conseguente procedura esecutiva di mandato di arresto europeo, incardinata in Spagna, sembrava essersi conclusa ai primi di settembre 2008, quando, durante le fasi esecutive della consegna del ricercato (affidate all'Interpol), è pervenuta la notizia della sospensione della consegna, in seguito dell'avvenuta presentazione, da parte della difesa del Melloni, di un ricorso al Tribunale costituzionale spagnolo.

Secondo quanto comunicato dalle autorità spagnole, la procedura instauratasi dinanzi a predetto Tribunale risulta essere ancora in corso.

In attesa della pronuncia di tale Tribunale, la consegna all'Italia è per il momento sospesa. Il signor Melloni è stato assoggettato alla misura della libertà vigilata, con divieto di espatrio.

Il connazionale, secondo quanto risulta agli atti della Cancelleria consolare della nostra Ambasciata a Madrid, è attualmente residente in Spagna ed è sottoposto all'obbligo di firma presso la Polizia locale, obbligo cui ha finora adempiuto regolarmente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(14 dicembre 2009)

DELLA SETA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

dalla lettura di un articolo pubblicato dal quotidiano *on-line* «La Repubblica» il 15 settembre 2009 emerge che:

«la fantasia dei banditi della tavola non ha limiti: olio di semi di soia pronto ad essere "corretto" e messo in vendita come extravergine d'oliva, mozzarelle prodotte da caseina o contaminate da diossina o ancora realizzate con grassi vegetali, latte alla melamina, formaggio avariato e putrefatto, con tracce di vermi, escrementi di topi e persino residui di plastica tritata, pronto per essere rimaneggiato e rinascere a nuova vita come fettine per i *toast*, formaggio grattugiato, formaggio fuso. Anche quest'anno il tradizionale appuntamento con il sesto rapporto sulla Sicurezza alimentare, messo a punto da Movimento Difesa Cittadino (MDC) e Legambiente, rivela tutti i numeri delle sofisticazioni e contraffazioni con i dati delle operazioni cui le forze dell'ordine titolate ai controlli del settore hanno sottoposto aziende alimentari, magazzini, ristoranti, mense scolastiche e aziendali, supermercati, punti di sbarco e dogane...». Emerge

dalla lettura di un articolo pubblicato dal quotidiano *on-line* «La Repubblica» il 15 settembre 2009;

nel 2008, infatti, soltanto il Nucleo per la tutela della salute (Nas) dei Carabinieri hanno sequestrato oltre 34 milioni di chili di prodotti per un valore di oltre 160 milioni di euro. Ma se il dato globale dice poco, il dettaglio è raccapricciante: a dicembre 2008 i Nas sequestrano a Brescia circa 100 tonnellate di prosciutti di Parma Dop e altri salumi e insaccati invasi da larve e scaduti da anni, pronti per essere venduti nei mercatini rionali a 2,5 euro al chilo, a Cremona a luglio è la volta di formaggio avariato e putrefatto con un giro d'affari da decine di milioni di euro. A Bisceglie, provincia di Bari, la Capitaneria di porto sequestra in un deposito ittico sei tonnellate di pesce, congelato e scongelato più volte e con date di scadenza non attendibili;

a ottobre 2008 i Carabinieri della Capitale trovano in un magazzino 8.000 chili di alimenti etnici invasi da scarafaggi e destinati a ristoranti e negozi. Ancora più alte – 181 milioni di euro di infrazioni di cui 172 nel settore vitivinicolo – le cifre dei risultati delle ispezioni svolte dall'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti (ICQ). Se infatti da un lato l'attività dei sofistificatori è incessante, dall'altra anche le ispezioni aumentano. Basti pensare agli oltre 28 mila interventi da parte dei Nas, che hanno riguardato soprattutto il settore della ristorazione (7969) e delle carni e allevamenti (6398), e che hanno portato a 49 arresti, 836 strutture chiuse per motivi di salute pubblica e 5866 infrazioni penali. Numeri importanti anche per le 37.000 ispezioni dell'ICQ, le oltre 157.000 nel settore ittico a cura delle Capitanerie di Porto, dalle imbarcazioni in mare (38479) ai banchi dei dettaglianti e della grande distribuzione, 53.000 gli interventi dell'Agenzia delle dogane, con le 766 operazioni del Corpo Forestale e le 969 dei Carabinieri per le Politiche Agricole. Soltanto la Guardia costiera ha sequestrato 330.000 chili di prodotti ittici, comminando sanzioni per oltre 5,5 milioni di euro;

la principale frode riscontrata, dalla lettura del Dossier «Italia a Tavola 2009», è il ritrovamento di prodotti in cattivo stato di conservazione e inadatti al consumo umano. Da un lato, dunque, prodotti pericolosi, scaduti, conservati tra blatte ed escrementi. Ma non solo. Molte denunce riguardano infatti il cosiddetto mondo del falso alimentare. Finti pomodori San Marzano, prosciutto crudo con il marchio – finto di un consorzio, olio extravergine etichettato irregolarmente, falso Amarone DOC pronto per l'esportazione negli States. Insomma, come sottolineano le due associazioni, più le eccellenze alimentari italiane vengono richieste anche all'estero più aumentano i delinquenti che speculano su uno dei settori trainanti della nostra economia;

capitolo a parte sono i prodotti alimentari importati dall'estero, che raggiungono ogni anno oltre 13 milioni di tonnellate per un valore di circa 8 miliardi di euro. L'Agenzia delle dogane ha svolto nel 2008 circa 53.000 ispezioni. Anche quest'anno la Cina ha il numero più alto di notifiche (513), seguita dalla Turchia, con 311. Una volta entrati in Europa, è molto difficile riuscire a individuare prodotti dannosi e pericolosi per la

salute. Non si possono, è vero, controllare fisicamente tutti i prodotti che entrano in Italia, ma si possono, intensificare le collaborazioni con gli altri enti e aumentare l'efficienza dei controlli informatici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano istituire urgentemente un'agenzia per la sicurezza alimentare nazionale che attraverso un più serio e puntuale lavoro di raccordo con gli enti preposti, tuteli la salute dei consumatori e del *«made in Italy»*;

se non intendano immediatamente attivarsi, in sede europea, affinché l'Agenzia per la sicurezza alimentare europea, con sede a Parma, che fino ad oggi , ad opinione dell'interrogante, ha brillato per assenza, se non per sudditanza agli interessi economici di pochi grandi gruppi dell'agroalimentare, finalmente attui le finalità e prerogative per cui è stata creata. (4-01953)

(16 settembre 2009)

Risposta. – Relativamente a quanto richiesto nell'atto parlamentare, si precisa che l'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che dispone la trasformazione del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) in Agenzia a partire dal 15 gennaio 2008, con sede a Foggia, rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora approvato, l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.

Inoltre, il previsto stanziamento pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,5 milioni per l'anno 2010 per il funzionamento dell'Agenzia è stato oggetto di rimodulazione per altri programmi della stessa missione «Tutela della salute», ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Peraltro, il CNSA continua a svolgere la sua attività istituzionale di organo tecnico consultivo nell'ambito di competenza ad esso assegnato, che è quello della valutazione del rischio nella catena alimentare e non quello della gestione del rischio stesso.

In tale ambito il CNSA ha approvato il programma 2009-2011, che coinvolge tutte le strutture che formano l'Autorità nazionale per la valutazione del rischio alimentare.

L'esigenza della razionalizzazione ed ottimizzazione dei controlli ufficiali, nonché la fattiva collaborazione tra le istituzioni coinvolte, al fine di garantire la migliore tutela del consumatore, costituiscono gli obiettivi del Piano nazionale integrato dei controlli (PNI) previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Tale Piano, gestito dal Ministero, è realizzato grazie alla concreta collaborazione di tutte le amministrazioni competenti per i controlli in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere degli animali e sanità delle piante.

Il Ministero, quale autorità competente per la sicurezza sulle importazioni di merci di interesse sanitario, considera interesse preminente per la salvaguardia della salute del cittadino il controllo alle frontiere su tutte le partite in importazione da Paesi terzi; nel settore degli alimenti, anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario citato, i controlli sulle importazioni sono considerati controlli ufficiali.

I controlli all'importazione sui prodotti di origine vegetale provenienti da Paesi terzi vengono effettuati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), che sono dislocati presso tutti i porti, aeroporti e punti di confine, i quali esercitano l'attività di controllo transfrontaliera sulla base di regolamenti sanitari internazionali e comunitari.

Eseguito il controllo documentale (per verificare se esistano rischi potenziali, allerta specifici o segnalazioni) si procede, se del caso ed in base ad una analisi del rischio, ai controlli ispettivi ovvero a quelli analitici, nelle percentuali stabilite da disposizioni comunitarie o nazionali, per la ricerca di aflatossine, residui di antiparassitari, metalli pesanti, OGM, contaminanti, eccetera.

Al termine viene rilasciato il nulla osta sanitario o un provvedimento di respingimento, se necessario.

I prodotti alimentari che invece arrivano nel nostro Paese da o attraverso altro Paese comunitario, o quelli prodotti e commercializzati nel nostro Paese possono essere controllati sul territorio solamente dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie locali.

Si precisa che l'EFSA è competente per quanto riguarda la valutazione dei rischi nella catena dell'alimentazione umana e animale, in stretta collaborazione con le rispettive autorità nazionali.

Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottolineato che l'attività di controllo per l'intero comparto alimentare è costantemente rivolta alla salvaguardia della genuinità e alla verifica sia della qualità merceologica sia della conformità delle produzioni agroalimentari alle norme, con particolare attenzione alle produzioni più rappresentative del *made in Italy* (formaggi, vini, olio d'oliva, pasta, frutta, salumi, conserve vegetali, eccetera).

Per assicurare il coordinamento fra le diverse strutture coinvolte nei controlli, è operativo il Comitato tecnico per il coordinamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare (art. 5 del decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44), presieduto dal Ministro *pro tempore*.

Fanno parte del Comitato rappresentanti del Comando Carabinieri salute (NAS), dei Nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia di Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il Comitato è stato istituito allo scopo di potenziare e rendere più efficaci, nei settori agroalimentari, per i quali è più elevato il rischio di frode, le sinergie d'intervento delle diverse amministrazioni interessate

nonché per evitare inutili sovrapposizioni di controlli a carico degli operatori.

Inoltre, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, è stata intensificata l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, al fine di evitare fraudolente commercializzazioni di falsi alimenti *made in Italy* nel territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali
MARTINI

(11 dicembre 2009)

DELOGU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel primo pomeriggio del 7 luglio 2009 l'ENI ha comunicato che l'impianto *cracking* di Porto Torres, da cui dipende l'intera produzione del petrolchimico in Sardegna, sarà fermato per due mesi a partire dal 1° agosto;

tale decisione fa temere che ci si stia avviando ad una definitiva chiusura di tutti gli impianti esistenti nel nord della Sardegna anche perché non si comprende per quale motivo una simile iniziativa non sia stata preannunciata e concordata;

ove questo avvenisse, gli effetti sarebbero devastanti, non solo per i moltissimi lavoratori che resterebbero senza lavoro, ma anche per l'intera economia dell'isola;

a giudizio dell'interrogante, la superficialità con la quale l'ENI è giunta ad adottare il provvedimento di chiusura è dimostrata anche dal fatto che non si è neppure tenuto conto che, per il giorno 10 luglio 2009, era stato già proclamato in Sardegna uno sciopero generale al quale aderiranno tutte le sigle sindacali,

si chiede di conoscere quali immediati provvedimenti di competenza intenda assumere il Governo, anche alla luce degli impegni che erano stati recentemente presi, per evitare le terribili conseguenze che l'iniziativa dell'ENI, a giudizio dell'interrogante estemporanea, determinerebbe.

(4-01732)

(8 luglio 2009)

RISPOSTA. – Il Ministero, attraverso un interessamento diretto del Ministro, è stato, ed è tuttora, impegnato al fine di favorire le migliori soluzioni industriali per il polo chimico di Porto Torres, interessato dal ciclo del cloro, in un quadro strategico complessivo di mantenimento e valorizzazione del settore chimico in Italia.

Si precisa che, pervenuta al Ministero la comunicazione dell'Eni in ordine alla sua decisione di fermare il *cracking* di Porto Torres, per ragioni congiunturali, per i mesi di agosto e settembre, è stato riconvocato,

presso il Ministero, il tavolo per la chimica, a cui hanno partecipato la Regione Sardegna, l'Eni e le organizzazioni sindacali.

In tale sede, è stato raggiunto un accordo su Porto Torres, con il quale si è previsto, tra l'altro, che: a) non sarebbe stata attuata la fermata annunciata degli impianti di Porto Torres; b) sarebbe stato attivato, il piano di manutenzione degli impianti che, a rotazione, prevede la fermata temporanea di singole produzioni, anche al fine di ridurre le scorte; c) il piano di manutenzione sarebbe terminato entro il mese di settembre; d) le manutenzioni sarebbero state eseguite senza ricorso alla cassa integrazione guadagni; e) al completamento del piano di manutenzione, sarebbe stato attivato un tavolo di confronto per discutere il piano Eni per la Sardegna, anche con la partecipazione delle istituzioni locali, al fine di verificare strumenti agevolativi per la realizzazione di nuovi investimenti.

L'intesa, ad oggi, è stata rispettata.

Il Ministero segue, pertanto, in modo puntuale l'evoluzione della vicenda, conferma il proprio impegno per il comparto chimico e convocherà, nuovamente, il tavolo entro il mese di ottobre.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
SAGLIA

(15 dicembre 2009)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per i rapporti con le Regioni e della giustizia.* – Premesso che:

la Comunità montana Alto Agri, presieduta dal dottor Imperatrice, ha indetto nei mesi scorsi una gara per «appaltare», secondo il criterio del massimo ribasso possibile, 420 cani che si trovano da tempo, anche da molti anni, in strutture soddisfacenti di medie e piccole dimensioni della regione Basilicata. Questi animali sono in buone condizioni psico-fisiche ed hanno raggiunto nel tempo un equilibrio dal punto di vista della socializzazione e delle relazioni interspecifiche ed intraspecifiche;

nessuno dei canili sopra citati è stato in grado di affrontare la gara al massimo ribasso economico, date le richieste irrisorie della comunità montana: solo 1,60 euro per i cani del canile sanitario ed 1,80 per i cani da «rifugio». Nel bando si precisa che nell'ammontare complessivo di tali cifre sono comprese le spese di alimentazione, assistenza veterinaria, accalappiamento dei cani nei territori della Comunità Alto Agri, smaltimento dei corpi dei cani morti, ma anche degli animali che non appartengono a specie selvatiche né esotiche, dunque mucche, pecore eccetera. È evidente che tali importi non sono compatibili con un trattamento dei cani capace di garantire il loro benessere. Si ricorda in proposito che anche la magistratura (TAR Puglia) si è pronunciata contro la «non-congruità rispetto al livello di tutela» in gare analoghe;

solo una struttura della Calabria situata nel comune di Cassano allo Jonio (Reggio Calabria) ha risposto positivamente al bando citato;

la vicenda di questi 420 cani, posti all'asta secondo criteri economici, ha avuto grande risonanza: lo sradicamento dai luoghi in cui si trovano comporterebbe loro un forte trauma, per la perdita di ogni riferimento, anche affettivo, consolidato nel tempo; occorre inoltre considerare il reale rischio che il trasferimento comporterebbe per la vita stessa degli animali. Notevole attenzione è stata rivolta dalla stampa locale, dal movimento animalista a livello nazionale, mentre di recente un'interrogazione è stata presentata da un consigliere della Regione Basilicata;

la questione ha interessato il Parlamento attraverso un atto di sindacato ispettivo presentato dai firmatari della presente interrogazione, che è stato sottoscritto anche da numerosi senatori di diverse parti politiche;

è inoltre in atto la mobilitazione del personale, formato anche attraverso corsi delle ASL, che perderebbe il posto di lavoro se i cani dei locali canili dovessero essere deportati in Calabria; si tratta di operatori dotati di contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non hanno goduto dell'attenzione che gli organi regionali hanno riservato ad altri lavoratori in difficoltà, nonostante il loro numero sia notevole;

l'Ente nazionale protezione animali (ENPA) ha presentato una diffida, a firma della Presidente nazionale, rivolta ai vertici dell'amministrazione regionale, al Presidente della Comunità montana, ai Comuni che hanno affidato alla Comunità Alto Agri una sorta di delega sui cani provenienti dai loro territori. Nella diffida l'Enpa ravvisa la violazione della legge n. 281 del 1991 «Norme per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'affezione», con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 4. L'articolo 1 di questa norma nazionale recita infatti: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Da tutto il contesto della legge, dalla lettera e dallo spirito, si evidenziano le responsabilità della Regione in materia di randagismo e benessere animale, quelle delle ASL e quelle dei Sindaci: questi organi non possono ritenere di «scaricarsi», letteralmente, del «problema» costituito dai cani randagi con la deportazione in altra regione;

il 15 maggio 2009 l'Azienda sanitaria provinciale di Potenza, Dipartimento di Prevenzione, Unità operativa veterinaria area «C» ha indirizzato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Dirigente generale Ufficio veterinario della Regione Basilicata, al Presidente della Comunità montana Alto Agri e all'Ente nazionale protezione animali – sede centrale un parere contrario all'ipotesi di trasferimento di cani randagi in altri rifugi ubicati al di fuori della regione, con riferimento alla gara di «appalto» suddetta, affermando: «ritenuto che il trasferimento di cani randagi in altri rifugi ubicati al di fuori della Regione, sia una pratica che, non apportando alcun contributo alla lotta al randagismo, determini senza alcun dubbio una inutile sofferenza psicofisica agli stessi, considerato inoltre che essa è in contrasto con la normativa vigente e con la sua finalità, esprime parere sfavorevole ad un eventuale trasferimento di cani

randagi, già ospitati in rifugi di questa regione, presso altri rifugi ubicati al di fuori del territorio regionale»;

il medesimo parere, dopo aver ricordato le competenze che la legge n. 281 del 1991 ha attribuito alle Regioni, per quanto riguarda sia il risanamento dei canili comunali, la costruzione dei rifugi, il riparto economico tra i Comuni, sia l'attribuzione alle Regioni dell'attuazione di un proprio programma di prevenzione al randagismo, afferma: «Non avrebbe alcun senso catturare i cani in una regione e ricoverarli in un'altra, come se quest'ultima potesse avere interesse a riempirsi di cani randagi. La finalità della legge 281 non è assolutamente quella di scaricare i cani da una regione all'altra, bensì quella di trovare un proprietario per i cani catturati e ricoverati nelle proprie strutture, significando che un aumento del numero delle adozioni è strettamente correlato alla tipologia di gestione della struttura che ha ospitato i cani, soprattutto in termini di socializzazione con l'uomo degli stessi cani ricoverati»; è evidente che tale socializzazione avviene solo nei canili di piccola e media dimensione;

il medesimo parere dell'Unità operativa veterinaria area «C», sottolineate le difformità giuridiche tra la normativa sul randagismo della Regione Basilicata e la normativa della Regione Calabria, riporta quanto segue: «Per quanto riguarda il rispetto del benessere dei cani custoditi nei canili, agli stessi va senza alcun dubbio riconosciuta una capacità relazionale con l'ambiente, tesa a raggiungere un giusto equilibrio con esso. In un ambiente conosciuto il cane riceve dallo stesso stimoli già noti e quindi modula in maniera ottimale le risposte. Viceversa, trovandosi improvvisamente in un altro ambiente, i nuovi stimoli determinerebbero inevitabilmente una fase di adattamento tesa a modularne le risposte, definita sostanzialmente come fase di stress»;

nonostante il parere di cui sopra, l'8 giugno 2009 il Presidente della Comunità montana Alto Agri ha firmato l'affidamento definitivo dei cani alla struttura di Cassano allo Jonio, che sembra di enormi dimensioni;

sotto l'aspetto giurisprudenziale è da rilevare come la letteratura riconosca l'infliggere una condizione di *stress* come maltrattamento e definisca la sofferenza degli animali legata anche ad aspetti non semplicemente fisiologici. Così, la sentenza n. 175 del gennaio 2008 della Cassazione penale, sezione III, ha affermato che la sofferenza può consistere nei soli patimenti;

procedere dunque al trasferimento dei cani significherebbe, alla luce della giurisprudenza sopra citata, e del parere dei servizi veterinari di Potenza del 15 maggio, infliggere volontariamente sofferenze e dunque incorrere nel reato di maltrattamento, ai sensi dell'articolo 544-*ter* del codice penale;

occorre sottolineare come la legge n. 6 del 25 gennaio 1993 della Regione Basilicata stabilisca che «i cani già trasferiti in un rifugio per il ricovero permanente, se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura, possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche»: dunque, non ad un altro rifugio,

si chiede di sapere:

quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo per impedire la sofferenza o addirittura la morte degli animali a rischio di deportazione a seguito dell'appalto voluto dalla Comunità montana Alto Agri;

quali misure intendano adottare per impedire la violazione della normativa nazionale sul randagismo introdotta dalla legge n. 281 del 1991, del codice penale e della normativa della stessa Regione Basilicata;

quali siano le caratteristiche del canile di Cassano allo Jonio;

se esso sia dotato di tutti i requisiti di legge, sotto il profilo sanitario ed urbanistico, e di tutti i requisiti necessari ad assicurare il benessere degli animali, tra cui spazi aperti per il movimento, presenza di operatori per assicurare la piena socializzazione, eccetera;

se il Ministro del lavoro, abbia verificato *in loco* le condizioni della struttura di Cassano allo Jonio e se sia stato accertato il possesso dei requisiti a norma di legge al momento del bando.

(4-01717)

(2 luglio 2009)

Risposta. – Il Ministero condivide pienamente i timori circa la tendenza di alcune amministrazioni di trasferire cani ospitati presso canili in altre località poste fuori dal territorio della propria Regione, nell'intento di demandare così ad altri la responsabilità degli animali.

Infatti, sradicare un cane dal suo territorio, non al fine di offrirgli, tramite l'adozione, una migliore collocazione in un contesto familiare, ma solo per trasferirlo in un'altra struttura di accoglienza, sottoponendolo anche allo *stress* del viaggio, non risponde a quanto previsto dalla normativa vigente in materia né ai più elementari principi di rispetto per il loro benessere; inoltre, le azioni di delocalizzazione degli animali contrastano in maniera evidente con la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

In merito alla prospettata evenienza del trasferimento di cani attualmente ospitati in strutture della Basilicata verso canili siti in altre regioni, questo Ministero ha espresso in una nota dell'11 maggio 2009 inviata all'ente regionale diverse considerazioni in merito alla tutela del benessere degli animali interessati, evidenziando come la Regione Calabria abbia tuttora problemi irrisolti in materia di randagismo canino e gestione dei canili.

È stato inoltre segnalato ai competenti vertici istituzionali (Presidente della Regione, Assessore alla salute e Direttore generale dell'Azienda sanitaria di Potenza), che i Sindaci dei territori di provenienza rimangono sempre responsabili degli animali e che il trasferimento ad altra sede degli stessi comporterebbe notevoli difficoltà anche per quanto attiene alle verifiche ed ai controlli periodici da svolgere da parte delle autorità sanitarie locali del luogo di provenienza.

Inoltre, è stato ribadito con fermezza che gli animali da compagnia sono esseri in grado di gioire, soffrire, provare sensazioni di paura, angoscia e *stress* e, pertanto, essi sono individuati in una dimensione morale.

Con successiva nota del 22 luglio 2009, di risposta ai quesiti formulari dal Direttore dell'Unità operativa area C dell'agenzia di sanità pubblica ASP di Potenza, nel ribadite la contrarietà del Ministero alla pratica del trasferimento di cani in altre località, sono state fornite le indicazioni necessarie affinché il trasferimento avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali durante il trasporto, e sono state ricordate inoltre le norme sanitarie concernenti la movimentazione di animali vivi. È stata anche richiamata l'attenzione sul fatto che l'eventuale presenza di patologie non particolarmente gravi, anche se compatibili con il trasporto dell'animale, potrebbe costituire una aggravante dello *stress* psicofisico.

Pertanto, prima della movimentazione, è opportuno accertare che la struttura ricevente sia in possesso di adeguata capienza ricettiva e dei dovuti requisiti amministrativi e strutturali, anche previe opportune verifiche *in loco* da parte delle autorità competenti del territorio da cui provengono gli animali.

Le operazioni inerenti alla movimentazione devono avvenire in condizioni adeguate alla specie ed alle sue esigenze fisiologiche, con esclusione di ogni sofferenza e senza creare ansie e turbamenti e, pertanto, previo nulla osta da parte del servizio veterinario della ASL competente. La data prevista dell'eventuale spostamento dovrà essere comunicata e preventivamente concordata con la Regione, il Comune ed i servizi veterinari del territorio ove ricade la struttura individuata per accogliere gli animali interessati dal trasferimento.

Per quanto riguarda le caratteristiche della struttura di Cassano allo Ionio, il Ministero ha acquisito opportune informazioni sul canile rifugio gestito dalla società «Varca Group srl». Tale struttura è in attività dal 2006 ed è costituita da 4 aree con 38 alloggi (complessivamente 152), ognuno di 9 metri quadri e già autorizzate. Un'ulteriore area, con capacità di 44 alloggi, è stata recentemente ultimata.

A seguito della richiesta da parte della competente Direzione generale, in data 25 giugno 2009 i Carabinieri per la tutela della salute (NAS) di Cosenza hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso il canile. Gli accertamenti eseguiti non hanno evidenziato né irregolarità di natura igienico-strutturale né sulla custodia dei cani: sono tuttora in corso verifiche sui pertinenti atti autorizzativi.

La Regione Basilicata ha comunicato che la Comunità montana «Alto Agri», su delega dei Comuni del comprensorio, aveva realizzato un canile in località Capuzzolo del comune di Viggiano (Potenza), per un costo di circa 310.000 euro, usufruendo anche di un contributo regionale di circa il 30 per cento dell'importo.

Alla conclusione dei lavori, i Comuni affidavano la gestione del canile all'ente «Alto Agri».

A seguito di una gara con bando europeo andata deserta, per poter assicurare la funzionalità del canile di Viggiano (160 cani) e la gestione dei restanti cani, la Comunità montana ha fatto ricorso alla procedura negoziata, invitando 15 operatori; fra questi ha risposto solo la società «Varca Group srl» di Cassano sullo Ionio.

La Regione ha comunicato che non è stato sottoscritto alcun contratto.

Inoltre, si precisa che poiché in data 7 settembre 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* l'ordinanza ministeriale 16 luglio 2009, recante «Misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», rivolta a tutelare il benessere dei cani randagi nei casi in cui vengano espletate le procedure per l'affidamento dei servizi di mantenimento e la loro gestione, il trasferimento in canili con capacità superiore alle 200 unità non è più consentito.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali
MARTINI

(11 dicembre 2009)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la nuova automobile Fiat Punto Evo è stata recentemente presentata al pubblico a La Spezia, a bordo della portaerei Cavour della Marina militare italiana, e sarà venduta in Italia a partire dai prossimi giorni;

l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha effettuato degli approfondimenti a riguardo di tale presentazione, partendo dalle immagini che si possono vedere, per esempio, all'indirizzo *Internet* http://auto-media.info/2009/09/29/fiat-punto-evo/ o dal video visionabile all'indirizzo http://www.ultimogiro.com/marchi/fiat/fiat-punto-evo-video-presentazione-portaerei-cavour-la-spezia/;

tali riprese fotografiche e cinematografiche, da quanto si intuisce, devono essere durate parecchie ore, durante le quali il ponte della portaerei è stato a disposizione dell'azienda privata Fiat;

l'Aduc definisce, a giudizio degli interroganti comprensibilmente, questa iniziativa un'operazione di *marketing*, che non si riesce ad inquadrare in nessuna logica di gestione dell'arsenale della Marina militare, dello Stato e dell'economia, quand'anche la Fiat fosse stata un'azienda pubblica e la si volesse privilegiare nel mercato rispetto ai propri concorrenti;

considerato che la portaerei Cavour della Marina militare italiana entrata in servizio nel mese di giugno 2009, dopo quasi nove anni tra costruzione e collaudo, ed è costata complessivamente 1,3 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

in quale modo sia giustificata la concessione da parte della Marina militare italiana alla società Fiat, o all'agenzia pubblicitaria da questa in-

caricata, della disponibilità fisica e dell'immagine della neo-varata portaerei Cavour per presentare l'automobile;

quanto siano durate le riprese dei servizi foto-cinematografici a bordo della portaerei;

quali procedure siano state esperite e quali forme contrattuali, se ve ne sono state, siano intercorse tra la Fiat, o l'agenzia pubblicitaria da questa incaricata, e la Marina militare circa detta concessione e alla realizzazione delle riprese, e se sia stato concordato un compenso per lo sfruttamento commerciale dell'immagine della portaerei e per l'occupazione della stessa ai fini della realizzazione del materiale pubblicitario;

se questo uso delle strutture della Marina militare sia ammesso e, in caso affermativo, se i termini della convenzione d'uso siano stati rispettati.

(4-02073)

(6 ottobre 2009)

Risposta. – La richiesta, da parte della Fiat, di poter utilizzare la nave «Cavour» per il lancio sul mercato della nuova «Punto Evo» è stata presa in considerazione in quanto valutata positivamente in termini di opportunità di comunicazione esterna in considerazione sia della prevedibile attenzione mediatica richiamata dall'evento, sia del messaggio veicolato di innovazione tecnologica, associato alla più moderna delle unità della flotta e, quindi, alle Forze armate e alla cantieristica nazionale.

A queste considerazioni si sono aggiunte valutazioni in termini di «costo-beneficio» derivanti dalla procedura negoziata posta in essere tra le parti interessate (Marina militare e Fiat group Purchasing srl) conclusasi con la sottoscrizione di un apposito contratto (convenzione n. 12 in data 24 settembre 2009), stipulato ai sensi dell'art. 1, commi 568 e 569, della legge n. 266 del 2005.

Tale norma, infatti, autorizza la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, in forme di forte innovazione legislativa; il discendente decreto 29 dicembre 2006 emanato dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne disciplina, poi, nello specifico, le condizioni e le modalità.

Il ricorso, da parte dell'amministrazione, a tale attività negoziale ha il precipuo scopo di «favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate» (art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2006).

Il citato contratto ha stabilito la concessione alla Fiat, da parte della Marina militare, dell'uso temporaneo di alcuni spazi della nave, per il periodo dal 24 settembre al 4 ottobre 2009 e, quale contropartita, l'impegno della suddetta società a cedere alla Forza armata veicoli per un controvalore pari a 650.000 euro, IVA inclusa.

Allo stato, è in corso la consegna delle autovetture che saranno sottoposte alle previste prove di collaudo da parte di apposite commissioni allo scopo nominate e che entrambe le parti hanno adempiuto agli obblighi contrattuali.

Il Ministro della difesa
La Russa

(11 dicembre 2009)

PORETTI, PERDUCA, AMATI, CHIAROMONTE, SBARBATI, DE FEO, DE LILLO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che in Basilicata, esclusivamente per motivi economici, si sta per realizzare una vera e propria deportazione di cani verso la Calabria;

considerato che:

occorre ripensare le soluzioni possibili: non sempre quelle apparentemente più economiche sono le migliori. Il benessere dei cittadini, e anche degli animali, deve essere la guida di tutti gli interventi, e benessere produce benessere;

non è credibile che solo un criterio di economicità sia alla base della scelta del trasferimento in Calabria dei 420 cani randagi della comunità montana Val d'Agri, ospitati da anni in piccoli canili della regione Basilicata;

se davvero si volessero considerare questi animali come merce di cui liberarsi, allora basterebbe ucciderli ed evitare l'umiliazione di ulteriori sofferenze, anche se ipocritamente si dice di voler far loro del bene;

lo spostamento dei cani in grandi strutture, molto distanti dalle attuali – addirittura fuori dalla regione – è una misura estranea e contraria alla norma e allo spirito della legge n. 281 del 1991 sul randagismo, che considera i canili strutture di transito verso le adozioni;

il combinato disposto tra legge n. 281 del 1991 e la legge n. 189 del 2004 sui maltrattamenti, e in virtù di considerazioni etologiche, comportamentali e veterinarie, l'eradicazione è considerata un maltrattamento: dopo anni di buona permanenza, i cani sarebbero sottoposti a *stress* psicofisico con conseguenze irreversibili. Le strutture piccole e medie, diffuse nel territorio e che conservano un contesto familiare, sono quelle in cui il cane interagisce nel rispetto dei bisogni eco-etologici: queste strutture, più facili da raggiungere da chi intende adottare un cane, svolgono un ruolo determinante nella soluzione del randagismo. Per questo, la tendenza, anche legislativa, è di normare in favore di strutture piccole e medie, nonché territoriali;

nella deportazione fuori regione verrebbe messa a rischio quell'azione territoriale di controllo a cui le aziende sanitarie locali della Basilicata, per norma, si devono attenere,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere nel merito e, più in generale, sulle gare d'appalto.

(4-01493)

(13 maggio 2009)

Risposta. – In merito all'evenienza del trasferimento di cani ospitali in strutture di una Regione verso canili siti in altre Regioni, si segnala che è stata pubblicata, in data 7 settembre 2009 sulla *Gazzetta Ufficiale* l'ordinanza ministeriale 16 luglio 2009 recante «Misure per garantite la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», il cui obiettivo è quello di tutelare il benessere dei cani randagi nelle procedure espletate dai Comuni per l'affidamento dei servizi di mantenimento e di gestione degli animali.

La normativa suddetta prevede che l'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità, deve tener conto della loro natura di «esseri senzienti»; i Comuni, prima dell'eventuale trasferimento, devono assicurare che gli animali siano identificati con *microchip*, siano iscritti all'anagrafe canina e sterilizzati ad opera del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o dei medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

Durante il trasporto, che deve essere effettuato nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, il quale reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel citato regolamento, deve essere assolutamente evitato agli animali lo *stress* dovuto a lunghe distanze.

La struttura ricevente deve essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria e dei requisiti strutturali e condizioni di mantenimento degli animali con livelli non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani. L'ordinanza stabilisce che le strutture riceventi non possono avere una capacità superiore a 200 cani e devono disporre di un medico veterinario come responsabile sanitario. Sono previsti, inoltre, la collaborazione con associazioni animaliste, orari minimi di apertura al pubblico ed iniziative che favoriscano le adozioni.

Ad ulteriore tutela degli animali, i Comuni interessati, in sede di bando di gara e di valutazione delle offerte economiche, devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che comportino minimi spostamenti degli animali e favorire, ove possibile, le strutture presenti sul proprio territorio provinciale o regionale.

Il Sindaco è il responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri comuni o in altre regioni. È previsto anche l'obbligo di fornire informazioni sul trasferimento dei cani al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di destinazione, e quello di effettuare periodiche verifiche sullo stato di salute e benessere dei propri ani-

mali, con cadenza almeno annuale e dandone informazione in sede di Consiglio comunale.

La nuova ordinanza prevede, inoltre, che i cani non ancora sterilizzati siano sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Relativamente al caso specifico del trasferimento di cani attualmente ospitati in piccole strutture della Basilicata verso canili di grosse dimensioni in Calabria, il Ministero, già prima della pubblicazione dell'ordinanza, ha intrapreso una serie di iniziative rivolte ad evitare il trasferimento, le quali hanno contribuito a procrastinare tale delocalizzazione.

A seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza già citata, il trasferimento verso i canili di grandi dimensioni è un'eventualità non più realizzabile; pertanto la Comunità montana «Alto Agri» dovrà individuare differenti soluzioni, più rispettose del benessere animale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali
MARTINI

(11 dicembre 2009)

STIFFONI, ADERENTI, CAGNIN, FRANCO Paolo, MARAVENTANO, MURA, VACCARI, VALLARDI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in data 1º settembre 2009 il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza Verona ha smascherato una maxi-truffa di 173.000 euro gestita da immigrati che, senza averne alcun diritto, ricevevano l'assegno sociale per i propri parenti. Le indagini hanno riguardato 38 soggetti che risultavano residenti nella provincia di Verona e che percepivano il suddetto assegno, di cui 17 avevano fatto rientro da tempo al proprio Paese di origine. L'operazione ha portato i finanzieri a denunciare alla Procura della Repubblica di Verona i soggetti scoperti, incriminati per i reati di indebita percezione di erogazioni e truffa aggravata ai danni dello Stato;

un gruppo di extracomunitari, tutti legalmente residenti in Italia, si erano organizzati ottenendo per i propri parenti dapprima il ricongiungimento familiare ed in seguito la residenza. Una volta ottenuta la residenza gli stessi parenti, dopo una permanenza minima in Italia, presentavano domanda per ricevere l'assegno sociale. Dopo la prima riscossione del sussidio i parenti beneficiari, senza darne comunicazione all'INPS, se ne tornavano nel loro Paese pur continuando ad incassare l'assegno sociale che veniva automaticamente versato sul loro conto corrente;

l'assegno sociale è un sussidio erogato dall'INPS (395 euro al mese da 65 a 69 anni e 595 euro al mese da 70 anni in su) a cittadini con particolari difficoltà economiche. Non servono contributi versati, basta aver compiuto 65 anni, essere residente in Italia e non avere altri redditi. Secondo la legge però, qualora la residenza «effettiva» o la dimora «abi-

tuale» in Italia vengono meno, l'erogazione del sussidio sociale deve cessare immediatamente;

tra le altre anomalie registrate all'INPS di Verona, particolarmente rilevante risulta il caso di un soggetto che, al fine di ottenere indebitamente l'assegno sociale, ha falsamente autocertificato la propria residenza in Italia, percependo un totale di 38.700 euro ed un altro caso, relativo ad un soggetto deceduto nel proprio Paese d'origine da diversi anni, il cui assegno sociale di 595 euro al mese era percepito da un congiunto residente in Verona,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa ed in tal caso quali provvedimenti e quali iniziative intenda assumere al fine di porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato a garantire l'osservanza delle previsioni normative vigenti;

se non ritenga opportuno attivarsi in modo sollecito affinché venga assicurata l'esatta osservanza di quanto previsto dalla legge attraverso un sistema di monitoraggio e di controlli periodici, che sia efficace, da un lato, a smascherare truffe economicamente gravose per le casse dello Stato e, dall'altro, ad assicurare l'esercizio di un diritto a coloro che ne hanno i requisiti di legittimità;

se non ritenga necessario procedere ad un'indagine più estesa che prenda in esame quali siano effettivamente gli aventi diritto extracomunitari le cui richieste siano state già verificate dall'INPS, a quanti sia stata concessa l'erogazione del sussidio, quante le richieste respinte per mancanza dei requisiti e quante quelle in attesa di risposta. Il dato complessivo a livello nazionale e ripartito per regioni, sarà utile ad analizzare e quantificare il fenomeno in termini di spesa complessiva, verificando anche l'incidenza in termini di diffusione e localizzazione territoriale;

se non ritenga opportuno sollecitare anche un intervento da parte dell'INPS al fine di promuovere tutte le possibili iniziative tese a verificare e regolarizzare ogni singola posizione e individuare in tempo reale eventuali alterazioni dello stato di residenza dei beneficiari;

se sia nelle intenzioni del Ministro adottare opportune iniziative volte al recupero delle somme che risultano indebitamente percepite a causa del venir meno del requisito della residenza dei soggetti interessati.

(4-01944)

(16 settembre 2009)

Risposta. – Sulla base delle informazioni acquisite dai competenti uffici dell'Inps e del Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta quanto segue.

La normativa vigente in materia di assegno sociale individua come beneficiari i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, ultrasessantacinquenni, in possesso di idoneo titolo di soggiorno, residenti effettivamente e stabilmente in Italia con redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge.

Dal 1º gennaio 2009, rappresenta un ulteriore elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale in argomento (e per il mantenimento dello stesso, *ex* art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni sul territorio nazionale.

I diversi soggetti istituzionalmente preposti quali l'Inps, la Guardia di finanza e gli organi territorialmente competenti attivano sistematicamente una serie di azioni di verifica integrate al fine di meglio garantire che l'assegno sociale venga erogato agli aventi diritto.

Le sedi dell'Inps, in fase istruttoria, provvedono ad un attento controllo in ordine alla sussistenza di detti requisiti; in particolare, per quanto concerne la residenza, che si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, gli accertamenti hanno luogo sulla base di elementi concreti, poiché il semplice riscontro delle risultanze anagrafiche non è in grado di offrire adeguate garanzie.

Il fenomeno riguarda anche i cittadini italiani i quali, divenuti titolari della medesima prestazione, si recano per periodi più o meno prolungati all'estero; l'Inps, in proposito, ha assicurato di aver fornito disposizioni alle proprie sedi in ordine alla necessità di prestare la massima attenzione soprattutto con riferimento a quelle situazioni in cui i soggetti stranieri, beneficiari della prestazione, rientrano nel Paese di origine, rilasciando la delega per continuare a riscuotere il trattamento.

In particolare, con messaggio del 6 giugno 2008, l'Istituto ha disposto la sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero del beneficiano per un periodo superiore ad un mese, fatti salvi gravi motivi sanitari opportunamente documentati dall'interessato.

Con specifico riferimento ai cittadini extracomunitari gli accertamenti risultano comunque alquanto complessi in quanto la dichiarazione dello spostamento di residenza all'estero può intervenire da parte dell'interessato anche diverso tempo dopo l'effettivo trasferimento.

Le procedure informatiche dell'Inps, al fine di agevolare le sedi nell'individuazione dei titolari di assegno sociale sui quali svolgere accertamenti mirati, sono state implementate con i dati relativi alla cittadinanza (UE ed extra UE). Lo strumento informatico consente altresì anche un rapido intervento sulla sospensione della prestazione, ove necessario.

Per quanto riguarda la vicenda illustrata nel presente atto, l'Inps ha reso noto che l'indagine avviata dalla Guardia di finanza di Verona è stata condotta in sinergia con la locale sede dell'istituto, nell'ambito dei controlli periodici di verifica della permanenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni sociali, effettuati con riferimento ad un campione significativo selezionato in base a parametri predeterminati (nazionalità dei soggetti più presenti in base a specifici flussi migratori, prestazioni con pagamenti a mezzo di delegati, oppure su conti correnti, o casi particolari a conoscenza della sede).

Sulla base dei dati forniti dall'Inps, nel periodo compreso tra luglio 2008 e agosto 2009, risultavano effettuati 42.172 controlli sulla residenza dei titolari di assegni sociali, mentre 8.406 accertamenti risultavano, a

quella data, ancora in corso, con il seguente esito: 1.073 prestazioni sospese e 687 revocate.

Per quanto concerne i risultati conseguiti all'attuazione del comma 12, art. 20, del decreto-legge n. 112 del 2008, l'Inps ha comunicato che i medesimi sono ancora in fase di elaborazione. L'Istituto ha, inoltre, evidenziato che attraverso l'attuazione del predetto articolo, potranno essere recuperate somme indebitamente percepite più che realizzare un risparmio in termini di spesa previdenziale.

Il fine della norma è, infatti, quello di velocizzare la trasmissione dei dati in parola (decessi, variazioni di stato civile) in modo da corrispondere la prestazione assistenziale soltanto a chi ne ha diritto.

In conclusione, si assicura la massima attenzione, da parte del Governo, in ordine alle vicende sollecitate nell'atto, attribuendo un rilievo primario alla necessità di garantire l'assegno sociale venga corrisposto esclusivamente a quei soggetti in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni normative vigenti in materia; a tal fine proseguiranno, da parte di tutti i soggetti istituzionalmente preposti, i necessari controlli.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali
VIESPOLI

(7 dicembre 2009)

VICECONTE, MAZZARACCHIO, NESSA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni fissa i requisiti per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere;

la norma prevede, come requisiti di base, il possesso della laurea e un'esperienza di almeno cinque anni di direzione di unità complessa dirigenziale nel decennio, oltre che lo svolgimento obbligatorio di un corso di formazione specifico;

il comma 9 dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo vieta di nominare direttore generale coloro che siano stati candidati alle elezioni regionali o politiche, per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi;

nel gennaio 2008 la Giunta regionale calabrese ha nominato direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza il dottor Franco Petramala;

a quanto risulta agli interroganti il dottor Franco Petramala, nel periodo gennaio 1998 – gennaio 2008, non ha esibito i cinque anni minimi di direzione complessa necessari per il requisito richiesto espressamente dalla norma per la carica che il predetto attualmente ricopre nella città di Cosenza;

da quanto si apprende, sembrerebbe all'interrogante che il dottor Petramala non abbia neanche svolto il corso di formazione necessario

alla carica di direttore generale ed espressamente richiesto dalla norma succitata;

il dottor Petramala è stato candidato alle elezioni regionali del 2005 in una lista di supporto all'attuale presidente della Regione Calabria;

la commissione Serra-Riccio, nominata dal precedente Governo Prodi aveva accertato l'insussistenza dei requisiti minimi di legge inerenti alla posizione del dottor Petramala,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, in virtù dei principi di trasparenza e di gestione della cosa pubblica, di attivarsi immediatamente affinché siano verificati i titoli posseduti dal dottor Franco Petramala al momento della nomina a direttore generale dell'Asp di Cosenza;

se ritengano di acquisire, dalla Prefettura di Cosenza, le liste dei candidati al consiglio regionale nella circoscrizione provinciale di Cosenza del 2005, nonché di adottare le opportune iniziative affinché si proceda, qualora quanto esposto in premessa risultasse veritiero, alla immediata rimozione dall'incarico per violazione palese della legge ordinaria.

(4-01746)

(9 luglio 2009)

Risposta. – Il Ministero ha acquisito copia delle liste dei candidati al Consiglio regionale calabrese nella circoscrizione provinciale di Cosenza del 2005, dalla quale risulta candidato Franco Petramala.

In merito alla legittimità della nomina del dottor Petramala a Direttore generale dell'ASP di Cosenza, la Giunta regionale della Calabria ha richiesto il parere legale all'Avvocatura regionale.

Detto parere, espresso nel mese di agosto 2009, in merito ai rilievi della Commissione Riccio-Serra, evidenzia che essi sono formulati «in termini generici sia quanto al riferimento soggettivo (...) quanto al profilo contenutistico e di merito».

Peraltro, «il Comitato di Consulenza Giuridica regionale, espressamente investito della questione, non ha formulato alcun rilievo in merito alla nomina ed alla posizione dirigenziale del Dott. Petramala».

Quanto ai requisiti di legittimità per la nomina a Dirigente generale dell'ASP di Cosenza (deliberazione del Presidente della Giunta regionale 14 gennaio 2008), «indiscusso il possesso del diploma di laurea», il parere osserva che «lungi dal rilevare il possesso della qualifica formale dirigenziale, assume valore fondamentale la professionalità maturata, attraverso il vaglio della consistenza, qualità e tipicità delle funzioni in concreto esercitate, potendosi, all'uopo, cumulare l'esercizio funzionale globalmente svolto nel tempo e nello specifico settore, avuto riguardo alle attività svolte presso diversi enti ed organismi, sia pubblici che privati. Risulta, in effetti, che il Dott. Petramala ha svolto funzioni manageriali di complesse strutture organizzative pubbliche e private sin dal 1991 e fino alla data della nomina».

In merito alla partecipazione al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all'art. 3-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il parere sottolinea che «non si è in presenza di un requisito di legittimazione per la nomina a Direttore Generale», che «non è assimilabile ai requisiti professionali previsti *ex lege* in quanto acquisibile *ex post*» e che «esso è surrogabile con analoghe esperienze di specializzazione».

Quanto all'asserita incompatibilità ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 («il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni»), il parere pone in risalto che il dottor Petramala «nell'anno 2005, ed all'epoca della sua candidatura a consigliere regionale, non rivestiva alcuna delle qualità inibenti per legge», in quanto non era in possesso del titolo di Direttore generale, né esercitava le relative funzioni nelle unità sanitarie.

In conclusione, l'Avvocatura ha espresso l'avviso che il dottor Petramala è stato nominato legittimamente e «nulla osta a che il privato cittadino, non eletto, possa essere, nel successivo quinquennio, nominato Direttore di Azienda Sanitaria operante nel territorio della circoscrizione elettorale».

Il Vice ministro del lavoro, salute e politiche sociali
FAZIO

(9 dicembre 2009)

VITALI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Oerlikon Graziano è un gruppo *leader* nella produzione dei componenti per le trasmissioni nei motori per autoveicoli, macchine agricole, macchine per il settore costruzioni, veicoli industriali e veicoli speciali;

ha stabilimenti in Europa (Italia, Repubblica Ceca, Russia e Regno Unito), in Asia (India e Cina) e in Nord America, e la direzione nella sede di Cascine Vica a Rivoli, in provincia di Torino;

in Italia ha stabilimenti a Bari, a Cento in provincia di Ferrara, a Cervere, Garessio e Sommariva Perno in provincia di Cuneo, a Luserna San Giovanni e Cascine Vica a Rivoli in provincia di Torino, a Porretta Terme in provincia di Bologna, i quali impiegano complessivamente 2.736 dipendenti di cui 2.075 operai;

lo stabilimento di Porretta Terme impiega 305 dipendenti, ha una lunga storia produttiva di macchine utensili e di componentistica per motori con la denominazione «DEMM»;

numerosi dipendenti degli otto stabilimenti italiani sono già in cassa integrazione ordinaria;

il 14 maggio 2009 si è svolto un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico con la proprietà del gruppo Oerlikon Graziano e le organizzazioni sindacali, nel corso del quale sono stati illustrati i dati sul-

l'andamento della società che prevedono una riduzione del 50 per cento della produzione nel 2009 rispetto al 2008 e ha un indebitamento di 54 milioni di euro;

la proprietà della Oerlikon Graziano ha dichiarato l'esubero di 1.200 operai e 170 impiegati negli otto stabilimenti italiani, che equivalgono a quasi il 50 per cento dell'organico complessivo;

le organizzazioni sindacali hanno respinto la richiesta e hanno proposto un piano di riorganizzazione e rilancio produttivo del gruppo;

lo stabilimento di Porretta Terme è collocato in una zona montana, ove costituisce un importante fondamento della vocazione industriale di quel territorio, e ha una solida tradizione produttiva,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere:

per impedire un drastico ridimensionamento della produzione italiana del gruppo Oerlikon Graziano, che impoverirebbe fortemente la vocazione industriale del Paese nel settore dei componenti per la trasmissione dei motori;

per evitare una forte contrazione dell'occupazione negli otto stabilimenti italiani del Gruppo;

per garantire il futuro produttivo dello stabilimento di Porretta Terme, anche per le ragioni specifiche illustrate in premessa.

(4-01977)

(22 settembre 2009)

Risposta. – La società è *leader* nella produzione di componenti per le trasmissioni dei motori per autoveicoli, macchine agricole, macchine per il settore costruzioni e veicoli industriali.

In Italia il gruppo possiede otto stabilimenti, precisamente nelle province di Bari, Ferrara, Cuneo, Torino e Bologna, con un numero di addetti pari a circa 2.700.

Lo stesso sta attraversando una crisi collegata a più fattori. Sull'attuale situazione ha inciso, infatti, oltre alla difficile congiuntura globale, anche la più specifica crisi del settore automotive.

Il Ministero, su sollecitazione delle parti, ha aperto, nei mesi scorsi, un tavolo di confronto con la partecipazione della proprietà, delle organizzazioni sindacali e con le rappresentanze sindacali unitarie aziendali.

Si sono svolte numerose riunioni, per esaminare la situazione di crisi descritta e in uno degli incontri tenutesi presso il Ministero, la proprietà ha fornito come motivazioni della crisi la drastica riduzione degli ordini dei componenti da essa prodotti. A queste tematiche, si sono aggiunti problemi di natura esterna, quali l'aumento dei costi dell'acciaio e la difficoltà a reperire materie prime.

Dal punto di vista societario, l'azienda ha comunicato di aver cambiato proprietà due anni fa. Nel gruppo sono entrate, di conseguenza, altre attività quali quella meccano-tessile, anch'essa in crisi già dal 2008, e at-

tività legate al fotovoltaico, che, invece, hanno fatto registrare dati positivi e buone prospettive di crescita.

Successivamente, al Ministero, in data 28 luglio 2009, è stato firmato un verbale di accordo tra la direzione della Oerlikon Graziano e le organizzazioni sindacali.

Con tale atto si è concordato, fra l'altro, quanto segue: a) la Oerlikon Graziano presenterà istanza di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, per tutti gli stabilimenti italiani (Rivoli, Sommariva Perno, Cervere, Luserna San Giovanni, Garessio, Porretta Terme, Cento, Bari); b) l'intervento sarà richiesto per il periodo 26 ottobre 2009 – 25 ottobre 2010. Riguarderà, inizialmente, tutti gli stabilimenti e complessivamente circa 1.700 lavoratori; c) l'azienda si impegna a presentare alle organizzazioni sindacali, entro il 31 dicembre 2009, il piano industriale, che sarà oggetto di discussione di merito in appositi incontri. Nell'ambito di tale discussione, saranno definiti anche gli eventuali strumenti necessari per far fronte a esigenze di contenimento della dinamica occupazionale; d) nelle more dell'approvazione, da parte degli enti competenti, del periodo di CIGS, l'azienda anticiperà ai dipendenti interessati dal provvedimento il relativo trattamento di integrazione salariale; e) l'azienda adatterà meccanismi di rotazione del personale, compatibilmente con le reciproche fungibilità e le professionalità necessarie alla realizzazione delle commesse presenti.

Il Ministero segue, pertanto, in modo puntuale l'evoluzione della vicenda e valuterà con attenzione il nuovo piano industriale, che l'azienda si è impegnata a presentare entro il 31 dicembre prossimo.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Saglia

(15 dicembre 2009)

€ 2,00